

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 27/03/2023, n. 8570

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - rel. Consigliere -

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29000/2021 proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Veglio, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Laura Barberio, in Roma, Del Casale Strozzi, n. 31;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, ope legis rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso gli Uffici di questa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

- resistente -

e contro

QUESTORE DELLA PROVINCIA DI TORINO;

- intimato -

avverso il decreto del giudice di pace di Torino emesso nell'ambito del giudizio NRG. 3998/2021, depositato il 14/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/01/2023 dalla Consigliera Dott. Annamaria Casadonte.

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato il 13/11/2021, A.A. impugna per cassazione il provvedimento di proroga di ulteriori trenta giorni del suo trattenimento presso il Centro di Permanenza per i rimpatri (Omissis) assunto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, in 14 aprile 2021.

2. In data 16 marzo 2021, all'atto della sua scarcerazione dalla locale casa circondariale, il ricorrente riceveva la notifica di un decreto di espulsione adottato dal prefetto di Parma, con contestuale ordine di trattenimento presso il C.P.R. di (Omissis).
3. Il trattenimento veniva convalidato il 19 marzo 2021 dal giudice di pace di Torino.
4. In data 12 aprile 2021, il questore di Torino avanzava istanza di proroga del trattenimento, motivata dalle difficoltà nell'accertamento della identità e della nazionalità dello straniero.
5. All'udienza fissata per deliberare sulla proroga, la PA argomentava che in data 22 marzo 2021 era stata inoltrata richiesta di rilascio lasciata passare alla Rappresentanza della Tunisia in Genova.
6. La difesa dell'A.A. si opponeva alla richiesta, argomentando che lo straniero ha una figlia cittadina italiana e che, comunque, non esisteva prova dell'accordo di riammissione tra Italia e Tunisia.
7. Il giudice di pace, ritenute fondate le motivazioni del questore ivi integralmente richiamate, prorogava di ulteriori 30 giorni del trattenimento dell'A.A..
8. La cassazione del provvedimento di proroga è chiesta con ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
9. Il questore è rimasto intimato mentre il ministero si è costituito tardivamente ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione del ricorso.

#### Motivi della decisione

10. Il primo motivo denuncia la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
  - 10.1. Si deduce la nullità del provvedimento per motivazione apparente e/o inesistente, essendosi il giudice di pace apoditticamente limitato a richiamare integralmente le ragioni della questura di Torino.
11. Il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione del D.Lgs. n. 286 del 2008, art. 14, comma 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto adottata pur in assenza della prova dell'esistenza di un accordo in materia di rimpatri tra Italia e Tunisia.
12. I due motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
13. La corte ha ripetutamente affermato che in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalida l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) deve spiegare le valutazioni svolte al fine di verificarne l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost. (cfr. Corte Cost. sent. n. 105/2001 ), e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente.
14. In tale prospettiva si è infatti osservato che il provvedimento del giudice di pace non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurre il contenuto e, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5 (così Cass. 610/2022).
15. Inoltre, sempre in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), si è evidenziato che la modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 14 , comma 5, operata dalla L. n. 161 del 2014 , ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021 ; id. 1648/2022).
16. Ebbene, nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato "ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano" non consente di verificare le ragioni dell'adesione del giudice di pace alla richiesta di proroga, né soccorre il richiamo al verbale di udienza, dove nessuna indicazione sugli estremi

dell'accordo fra Italia e Pakistan è fatta dalla p.a., finendo così per risultare effettivamente tautologica l'affermazione in esso contenuta.

17. All'accoglimento del ricorso consegue la cassazione del decreto di proroga; essendo scaduto il termine per l'adozione della decisione sulla stessa, decidendo nel merito va annullato il decreto di proroga del trattenimento presso il CPR "(Omissis)" adottato dal giudice di pace di Torino nei confronti di A.A..

18. Atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio della soccombenza le spese di lite sono regolate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito annulla il decreto emesso nei confronti di A.A. il 14 aprile 2021 di proroga del trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di (Omissis).

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese processuali del giudizio avanti al giudice di pace e liquidate in complessivi Euro 1.200,00 e di quelle del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.200,00 Euro di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese forfettarie e accessori di legge con distrazione a favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2023